

NORME DI INDIRIZZO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. *(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per le Forze di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. I Comuni, le Città Metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. La presente legge si applica alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Art. 2. *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di civile convivenza e di coesione sociale nelle città e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in

essere dagli Enti Locali e le responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Capo II

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 3.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il sindaco, il presidente della provincia e il Presidente della Città metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, d'intesa con il Prefetto, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione delle Forze di polizia locale, con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Il Sindaco ha il potere di ordinanza, nelle materie disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Ministro dell'Interno, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 4.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)

1. I Comuni, anche in forma associata, le Città metropolitane e le Province, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati, possono stipulare accordi locali con il

Prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti campi di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle Forze di polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e la regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

c) collaborazione tra le Forze di Polizia dello stato e le Forze di polizia locali ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;

d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori delle Forze di polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 procedono con cadenza almeno annuale, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti di cui al comma 1 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi adottati ai sensi dell'articolo 4 commi 1 e 3.

3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere anche altri soggetti pubblici o associazioni interessati ai singoli oggetti in discussione.

Art. 6.

(Attività di informazione a livello territoriale)

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate della sicurezza lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolare sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

Capo III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE
FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LE
FORZE DI POLIZIA LOCALE

Art. 7.
(Funzioni di polizia locale)

1. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza, la sicurezza pubblica e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali, regionali, ovvero i regolamenti locali come specificato dal presente articolo.

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza esercita le seguenti funzioni:

- a) polizia amministrativa;
- b) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
- c) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
- d) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessarie all'espletamento delle attività istituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;
- e) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
- f) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal comma 4 dell'articolo 25
- g) della presente legge;
- h) polizia giudiziaria previste dalla vigente normativa;
- i) ausilio alle forze di polizia dello stato, previa disposizione del Sindaco o del Presidente della Provincia o di quello della Città Metropolitana quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
- j) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- k) polizia ambientale e ittico venatoria che si concretano nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti,

nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittica venatoria;

l) polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

m) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

n) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

o) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

p) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

q) tutela del consumatore.

3. Le funzioni di polizia locale spettano alle città metropolitane ai comuni e alle province in conformità dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le Regioni provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono alle città metropolitane, ai comuni e alle province.

5. Gli accordi di cui all'articolo 4 prevedono la cooperazione delle Forze di polizia locale con le Forze di polizia dello stato per tutelare la sicurezza urbana e l'ordinata e civile convivenza delle comunità.

6. Il personale appartenente alle Forze di polizia locale ricopre le seguenti qualifiche:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lettera b) del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57 comma 1 lettera b-bis) di detto codice così come modificato dall'articolo 25 comma 2 della presente legge;

b) agente di pubblica sicurezza;

c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali;

d) agente, sottufficiale, ufficiale e comandante di polizia locale ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

7. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, previa comunicazione del sindaco o del presidente della provincia, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti.

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) idoneità fisica, psichica e attitudinale definiti con il regolamento di cui all'art. 17;

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

8. Il prefetto, sentito il sindaco o il presidente della provincia o quello della città metropolitana, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 7.

Art. 8.
*(Qualifiche del personale delle forze di
polizia locale)*

1. L'acquisizione della qualifica di agente di addetto al controllo, di addetto al coordinamento e controllo e di comandante di polizia locale, è conferita dal sindaco, dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo previo accertamento dei requisiti per il possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, conferita ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

2. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 8, il sindaco il presidente della provincia o della città metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di polizia locale di cui al comma 1 e dispongono il trasferimento ad altro servizio nell'Ente.

3. Il sindaco o i presidenti della provincia o della città metropolitana, comunicano tempestivamente al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 2.

4. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle Forze di polizia locali, anche a seguito di accordi in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le regioni possono prevedere l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

5. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia o il presidente della città metropolitana, della disciplina, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi;

6. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, la mobilità esterna tra enti diversi, potrà avvenire solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 9.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, anche in forma associata.

2. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.

3. L'autorità giudiziaria, nell'ambito di eventuali appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o quello della città metropolitana, si avvale del personale delle Forze di polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128 nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, il personale della polizia locale dipende dalla competente

autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del Comandante della Forza di polizia locale.

5. Qualora l'Autorità Giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della Giustizia.

6. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti alle Forze di polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre Forze di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 10.

(Funzioni del Sindaco, del Presidente della provincia e del Presidente della città metropolitana)

1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e quello della città metropolitana nell'esercizio delle funzioni di competenza impartiscono direttive e vigilano

sull'espletamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 11.

(Regolamenti del servizio di polizia locale)

1. I Comuni, le Città metropolitane e le Province definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni.

2. I regolamenti degli Enti di cui sopra previsti dalla presente legge sono comunicati al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto del capoluogo di provincia.

Art. 12.

(Funzioni e compiti delle Regioni)

1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della costituzione, disciplinano:

- a) l'ordinamento della polizia locale;
- b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a 15 operatori, escluso il Comandante;
- c) la formazione e l'aggiornamento del personale, prevedendo altresì uno specifico corso di formazione iniziale per coloro cui vengono attribuite le funzioni di comandante del corpo, che deve, in ogni caso, essere iscritto nell'albo dei comandanti previsto dall'articolo 23 della presente legge;
- d) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17;

e) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia dello Stato e, per esigenze di uniforme conoscibilità sul territorio nazionale, devono essere blu notte con camicia azzurra per le polizie municipali e verde con camicia cachi per le polizie provinciali. Per le stesse finalità anche i distintivi di grado devono essere eguali sul territorio nazionale;

f) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 13.

(Funzioni associate di polizia locale)

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Qualora i comuni con meno di 15 addetti alla polizia locale non provvedano ad associarsi, ai sensi del comma 1, le regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio, eventualmente prevedendo l'attribuzione alla provincia di quelle funzioni di polizia locale che non possono essere adeguatamente esercitate dai comuni, previa stipula di apposito accordo fra il presidente della provincia e il sindaco del comune interessato.

3. La regione disciplina le modalità con le quali il comune che successivamente decida di gestire in forma associata la polizia locale ai sensi del comma 1 , comunica alla regione l'adesione o la costituzione della forma associata e la cessazione degli effetti dell'accordo di cui al comma 2.

4. Degli accordi di cui al comma 2 e della cessazione dei loro effetti è data tempestiva comunicazione al Prefetto.

5. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti.

Art 14.

(Ausiliari del traffico e della sosta)

1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 127 del 1997 si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata prevista dagli artt. 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del decreto legislativo 285 del 1992.

2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti come disciplinate dai regolamenti comunali in

tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.

3. Il personale di cui al comma 132 della legge 127 del 1997 appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 del decreto legislativo 30 aprile 1982 n. 285 limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Inoltre ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 132 della legge 127 del 15 maggio 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.

4. Il personale di cui ai commi precedenti del presente articolo provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui trattasi mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal vigente decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal comandante della polizia locale.

Art. 15.

(Utilizzazione di istituti di vigilanza privata)

1. Gli Enti Locali possono utilizzare gli istituti di vigilanza privata nell'ambito dell'attività individuata dalla vigente normativa.

Art. 16.

(Cooperazione tra Forze di polizia locali e Forze di polizia statali)

1. Per le politiche integrate della sicurezza ed in particolare quelle di cui all'articolo 4 della presente legge, le Forze di polizia locali e le Forze di polizia statali concorrono nell'ambito delle rispettive

competenze ai fini della sicurezza delle città e del territorio.

2. A tal fine trova applicazione il comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Art. 17.

(Armamento del personale delle Forze di polizia locale)

1. Il personale appartenente alle Forze di polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta senza licenza le armi di cui è dotato.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi;
- b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;
- c) i casi di divieto di detenzione delle armi;
- d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
- e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i poligoni autorizzati,
- f) gli strumenti di autodifesa specificatamente destinati alla polizia locale.

Art. 18.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)

1. La patente di servizio, come previsto dalla norma, è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale.

2. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale che si

possono condurre solo con la patente di servizio

Art. 19.

(Concessione radio e numero telefonico unico nazionale)

1. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi delle Forze di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

2. I veicoli in dotazione alla polizia locale sono esentati dal pagamento della tassa di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a sei cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico di cui al precedente capoverso, devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei comuni sul cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle Forze di polizia locali competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle Regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative delle Forze di polizia locali.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa)

1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle Forze di polizia locale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di diritto pubblico esclusivo per gli operatori del settore. A tale scopo al decreto legislativo 165 del 2001 all'articolo 3 dopo il comma

1- ter è aggiunto il seguente: "1-quarter in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della polizia locale è disciplinato dal rispettivo ordinamento".

2. Al personale delle Forze di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 7 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 7 della presente legge è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, non inferiore comunque al 70% di quanto previsto dall'articolo 43 terzo comma della legge 1 aprile 1981 n. 121. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale aumentata del 40 per cento.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 7, adeguata ai compiti da esso svolti ed

equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

5. Alla stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro partecipano le organizzazioni sindacali aventi una rappresentatività non inferiore al 10% considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato.

6. Al fine di omogeneizzare il trattamento degli appartenenti alle polizie locali i contratti di lavoro si sviluppano su tre livelli, nazionale, regionale e locale. Il contratto nazionale stabilisce le materie delegate alla contrattazione di secondo e terzo livello.

7. Il contratto di lavoro di cui al comma 1 include anche i comandanti con qualifica dirigenziale.

Art. 21.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, « sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia locale,»;

2. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia locale

Gli appartenenti alle polizie locali conferiscono senza ritardo al Centro

elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di esecuzione».

I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Art.22.

(Enti locali diversi dai comuni e dalle province)

Gli enti locali diversi dai comuni e dalle province e dalle città metropolitane, gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge quadro nazionale sulle aree protette, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi o servizi nel rispetto della disciplina sancita dalla presente legge.

Art. 23.

(Altri compiti delle regioni)

1 Le regioni provvedono alla formazione e all'aggiornamento

professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio.

2 Le regioni che hanno già provveduto alla costituzione di scuole regionali o interregionali di polizia locale, pongono in essere gli atti necessari alla trasformazione di dette scuole in accademie entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3 Le accademie organizzano corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni in polizia locale; detti corsi possono essere anche interregionali.

4 Le regioni istituiscono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'albo dei comandanti dei corpi di polizia locale, determinando, previo confronto con le OO.SS. rappresentative nella Categoria, i criteri per la qualificazione e per l'accesso a detto profilo.

5 Le regioni riconoscono vicendevolmente i rispettivi albi dei comandanti.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. Il sindaco, il presidente della città metropolitana e il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il personale della polizia locale attualmente in forza, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza, continua a

rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza solo se accetta l'armamento effettuando la revoca dello status di obiettore di coscienza ai sensi della vigente normativa; in caso contrario l'ente da cui dipende tale personale competente, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge dispone il trasferimento ad altro servizio nell'ente preservando categoria e posizione economica, dandone comunicazione al Prefetto che dichiara la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data anche per il personale a tempo determinato.

5. In fase transitoria accede di diritto all'albo dei comandanti previsto all'articolo 23 comma 4 della presente legge esclusivamente chi riveste la qualifica di comandante per corpi di polizia locale costituiti da un numero di operatori pari o superiore a 15 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero chi possedeva anteriormente tale qualifica.

6. In fase di prima applicazione sono considerati addetti al coordinamento e al controllo le figure inquadrare nella categoria "D" del vigente CCNL, in analogia all'attuale formulazione della L.Q. 65/86.

Art. 25.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono portate le seguenti modificazioni e integrazioni:
 - a) è aggiunto al comma 1, la lettera *b-bis*), i comandanti, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo;

b) comma 2, lettera b), le parole: "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

3. All'articolo 3 comma secondo del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 dopo le parole "delle forze armate e di polizia" sono aggiunte le parole "dello stato e della polizia locale";

4. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. All'articolo 12, comma 1, la lettera d bis) è soppressa; la lettera e) è sostituita dalla seguente. " alle Forze di polizia locale;

b. All'articolo 208 comma 2, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: « della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia locale».

5. All'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3 " fatte salve le proprie attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti sono altresì forze di polizia e possono essere chiamate a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica le Forze di polizia locali.